

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020° è modificata come segue:

^{2ter} Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoverso 3, 3^{bis} o 3^{quinquies} che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 2^{bis} è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019.

²ter⁰ Se nel caso dei lavoratori indipendenti di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoverso 3, 3^{bis} o 3^{quinquies} la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2^{bis} o 2^{ter}, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

1 RS 830.31

2020–1081

Art. 6 Estinzione del diritto all'indennità In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA², il diritto a prestazioni arretrate si estingue il 31 marzo 2022.

Art. 11 cpv. 5 e 6

5 Abrogato

6 Si applica fino al 31 dicembre 2021.

ΙΙ

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 830.1

Commento alle modifiche di ordinanza del ...

Art. 5 cpv. 2ter e 2ter0

Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019 o del reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all'indennità.

Per il calcolo dell'indennità il cui diritto nasce dopo l'entrata in vigore della presente modifica, in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l'ultimo periodo del capoverso 2^{ter} vigente è soppresso.

Art. 6

In seguito alla proroga della durata di validità dell'ordinanza, va adeguata anche la disposizione relativa all'esercizio del diritto. Le richieste di prestazioni andranno inviate entro il 31 marzo 2022. Il tenore di questa disposizione viene inoltre adeguato alla terminologia dell'articolo 24 LPGA.

Art. 11 cpv. 5 e 6

In conformità con la modifica della legge COVID-19 del 18 giugno 2021, con questa disposizione la durata di validità dell'ordinanza è prorogata al 31 dicembre 2021.